



Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE E DELEGA AGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, DELLE FUNZIONI RELATIVE ALLA
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI DESTINATI AD USO SCOLASTICO PER
SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE, AI SENSI DELL'ART.3 DELLA LEGGE N. 23/96.

BOLZA

Articolo 1 - Principi, definizioni e norme generali

Il presente regolamento dà attuazione all'art.3 della Legge 11 gennaio 1996, n. 23, a norma del quale la Città Metropolitana di Messina è tenuta a far fronte alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici sedi degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado nonché alle spese per le attività amministrative.

Per "Istituto" si intende ogni Istituzione scolastica di istruzione secondaria di secondo grado avente personalità giuridica con le sedi associate e/o sezioni staccate che ricadono anche in Comuni diversi del territorio della Città Metropolitana.

Il presente regolamento, inoltre, disciplina l'oggetto e le modalità della delega delle funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico, a favore degli istituti ai quali tali edifici sono assegnati.

La delega è effettuata, ai sensi dell'art. 3 della Legge 11/01/1996 n. 23, su richiesta dei singoli istituti, assicurando le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

Per consentire agli Istituti di poter operare direttamente e tempestivamente, anche in sostituzione dell'Ente, per le immediate necessità e la minuta manutenzione, la Città Metropolitana di Messina, istituisce nel proprio bilancio un fondo per spese di funzionamento. La misura di tale fondo viene determinata complessivamente per ogni istituto in funzione del numero degli alunni e/o classi autorizzate annualmente dal competente Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina.

Le somme stanziare nel bilancio a favore di ciascun Istituto devono essere considerate come contributi per il rimborso delle spese già sostenute ad anticipate dall'Istituto in sostituzione dell'Ente.

In entrambi i casi dovrà seguire apposita rendicontazione della spesa sostenuta, così come riportato al successivo art. 3.

Gli adempimenti connessi all'attuazione del presente regolamento nonché i relativi provvedimenti sono di competenza dell'Ufficio dell'Ente incardinato al Servizio Edilizia Metropolitana della IV Direzione "Servizi Tecnici Generali".

Articolo 2- Modalità assegnazione fondo

Il fondo istituito ai sensi dell'art. 1 sarà determinato annualmente nell'ambito delle risorse stanziare nel Bilancio dell'Ente. L'entità potrà essere di anno in anno rideterminata compatibilmente con le disponibilità di bilancio a ciò destinate e sulla scorta dei parametri stabiliti per la ripartizione dei fondi agli Istituti, per le singole attività.

Le somme assegnate saranno iscritte nel bilancio di ogni Istituto e dovranno essere utilizzate per le spese indicate al successivo art. 4.

Le spese saranno effettuate sotto la responsabilità del Capo d'Istituto per la parte amministrativa e del Direttore dei servizi generali ed amm.vi per la parte finanziaria contabile.

Tenuto conto che restano in capo all'Ente le intestazioni delle fatture per le forniture elettriche, idriche e gas, l'Ente provvederà al loro pagamento nei limiti stabiliti con i criteri ed i parametri riportati nella tabella allegata, con cui vengono assegnati i fondi ai singoli istituti per le necessità e le cui spese sono a carico dell'Ente. I maggiori consumi energetici da parte degli Istituti, saranno compensati sulle rimanenti ripartizioni con addebito sulla quota di ripartizione prevista.

Detti contributi e/o rimborsi sono quantificati come da relazione tecnica allegata.

Articolo 3- Rendiconto

Tutte le somme trasferite dalla Città Metropolitana sono soggette a rendicontazione.

Il Dirigente scolastico, non oltre il trenta marzo dell'anno successivo, trasmette alla Città Metropolitana il rendiconto delle spese effettuate entro la fine di ogni anno solare.

Detta rendicontazione dovrà essere dettagliata e distinta per singole voci di spesa, pagate in ragione dei servizi affidati e realizzati con il contributo erogato, il tutto corredato dalla deliberazione del Consiglio di Istituto che approva il rendiconto stesso.

A ciascun rendiconto, da presentare, deve essere allegata la documentazione, regolare ai fini fiscali, delle spese effettuate e corredate dalle copie degli ordinativi di spesa.

Per le spese di esigua entità, non superiori ad € 50,00 (Euro cinquanta/00) è ammessa, anche, la presentazione dei relativi scontrini fiscali.

, integrati da una dichiarazione resa dal Direttore Amministrativo e/o dal Dirigente Scolastico, attestante l'imputazione della spesa al funzionamento amministrativo della scuola.

Tutti i documenti facenti parte la rendicontazione, inoltrati esclusivamente in formato pdf convalidate con firma digitale del Dirigente scolastico o suo delegato, dovranno essere supportati da una dichiarazione, resa congiuntamente dal capo d'Istituto e dal Responsabile dei Servizi Amministrativi, in cui venga attestato:

- 1) L'effettiva esecuzione dei lavori o del servizio oppure la presa in carico, l'inventariazione del materiale o il collaudo come previsto dalla legge;
- 2) La congruità dei prezzi e la loro corrispondenza;

Ciascun documento di spesa deve essere vistato dal capo d'Istituto mediante firma digitale.

Fino a quando tutta la documentazione non sarà trasmessa, l'Ente non erogherà all'Istituto la successiva rata del contributo.

Eventuali economie sulle risorse assegnate all'Istituto, per un esercizio finanziario, possono essere trasferite all'esercizio successivo e possono essere utilizzate dallo stesso per le finalità di cui al presente regolamento.

Nell'ipotesi di interventi di manutenzione straordinaria, eseguiti direttamente dall'Istituzione Scolastica interessata, i documenti giustificativi di spesa devono essere supportati dall'attestazione prevista dall'art. 6 del presente regolamento.

L'inosservanza del termine di presentazione del rendiconto, l'irregolarità dello stesso o l'utilizzo improprio delle somme, può comportare la sospensione di ogni ulteriore erogazione di risorse destinate alle spese di funzionamento.

ART. 4

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Agli istituti vengono delegate le funzioni relative all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria rientranti nelle tipologie indicate all'art.5, nonché quelli ritenuti di caratteristiche analoghe dal referente tecnico territorialmente competente dell'Ente.
2. Sono altresì oggetto di delega gli acquisti di beni e materiali eventualmente necessari per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente comma, nonché per le spese varie di cui al successivo art.5.

3. Sono esclusi dalla delega gli interventi di innovazione, di ampliamento e di integrazione dei componenti edilizi o impiantistici esistenti.

4. Gli interventi delegati, di cui ai precedenti commi, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

- modesta entità della spesa, fermo restando quanto previsto all'art. 6;
- urgenza dell'intervento;
- unicità e singolarità dell'intervento;
- per importi complessivi non superiori alla cifra annuale preventivamente determinata dall'Ente ed iscritta in bilancio.

Articolo 5 - Spese varie

In relazione agli obblighi di cui alla L. 23/1996, la Città Metropolitana provvede alle spese varie di ufficio e per l'arredamento (acquisizione dei beni e dei servizi necessari per il funzionamento dell'istituto) e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti, ad esclusione delle spese finalizzate alla didattica che dovranno essere fronteggiate con i trasferimenti Ministeriali e/o Regionali.

Con i contributi del presente regolamento, l'Istituto deve far fronte a tutte le spese correnti di cui al I comma ed in particolare:

- 1) per acquisto stampati e generi di cancelleria, combustibili, carburanti e lubrificanti, materiale di pulizia e disinfettante, nonché per acquisto attrezzi di pulizia, solo nella quantità indispensabili;
- 2) per la manutenzione e riparazione necessaria di mobili, calcolatrici, fotocopiatrici, telefoni, fax, computers, apparecchiature elettriche ecc. di pertinenza e finalizzate al funzionamento delle attività dei servizi amministrativi;
- 3) per la riparazione, acquisto o sostituzione, di arredi scolastici;
- 4) per il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta;
- 5) per il facchinaggio e piccoli traslochi di arredi presso le sedi succursali ovvero nell'ambito della stessa sede;
- 6) per interventi di sanificazione, disinfezione e derattizzazione.

Le spese per la sostituzione di arredi ed altri beni mobili di proprietà dell'Ente, destinati per loro natura a un durevole impiego nel tempo, potranno essere effettuate solo previa e obbligatoria dichiarazione di "fuori uso" dei beni sostituiti, che dovrà essere comunicata all'Ente per il relativo scarico dall'inventario. Analoga comunicazione andrà fatta per il semplice "fuori uso".

Articolo 5 - Manutenzione Ordinaria

Nelle spese relative alla "piccola manutenzione degli edifici" di cui all'articolo 3 comma 4 della Legge n. 23/96, sono comprese quelle spese finalizzate all'esecuzione di interventi di modesta entità e/o all'acquisto di beni strumentali e materiali necessari per l'esecuzione degli stessi destinati a locali scolastici di proprietà dell'Ente o condotti in locazione.

Sono compresi tutti gli interventi di modesta entità volti ad eliminare i pericoli ed i potenziali rischi di incidenti e/o che possono costituire difetti e guasti conseguenti al deterioramento delle parti dell'immobile, nonché le opere consequenziali compresa la sostituzione di parti ammalorate quali, a titolo esemplificativo:

5.1 OPERE EDILI E AFFINI

- a. Ripristini di piccola entità di:
pavimenti e rivestimenti, ad esempio: piastrelle sollevate, staccate; ripristino davanzali; intonaci interni e loro tinteggiatura; murature e intonaci; zoccolini murari; rifacimento tracciamenti; pareti mobili, pareti in cartongesso, pareti metalliche; controsoffittature; impermeabilizzazioni ed eventuali coperture a tegole
- b. tinteggiatura interna di singoli ambienti; cancellazione scritte offensive sui muri.
- c. riparazione e coloritura di inferriate di protezione, cancelli, infissi interni ed esterni, comprese eventuali persiane ed avvolgibili e maniglie;
- d. sostituzione vetri rotti di qualunque tipo su infissi interni o esterni; ripristino o sostituzione delle guarnizioni, di qualsiasi natura di tenuta dei vetri;
- e. riparazione o parziale sostituzione di singolo infissi (porte e finestre) interni o esterni, persiane, avvolgibili, cinghie, avvolgitori, ganci;
- f. riparazione o sostituzione di serrature, maniglie e cerniere, fermo porta, molle chiudi porta;
- g. riparazione o sostituzione maniglioni antipánico delle porte REI;
- h. fissaggio arredi metallici, scaffali;

5.2 IMPIANTI TERMO IDRAULICI

- a. riparazione o sostituzione di impianti idraulici quali rubinetti, miscelatori, guarnizioni, vaschette di cacciata, tubi esterni di cacciata, sifoni, etc.;
- b. sostituzione delle catenelle dei servizi igienici e dei pulsanti di cacciata;
- c. disostruzione dei lavandini otturati;
- d. disostruzione dei servizi igienici mediante operazioni di spurgo;
- e. piccole modifiche ai collegamenti idraulici (adduzione scarichi)
- f. assistenza per l'accensione stagionale della caldaia e manutenzione dell'impianto di riscaldamento;

5.3 IMPIANTI ELETTRICI

la riparazione o sostituzione di apparecchiature e dispositivi di sicurezza degli impianti tecnologici, fatta eccezione per quegli interventi che interessano direttamente i circuiti generali, che saranno consentiti solo ed esclusivamente quando possono costituire pericolo per la pubblica incolumità o impedimento allo svolgimento della normale attività didattica.

- a. riparazione dei corpi illuminanti mediante sostituzione di lampade di qualunque tipo deteriorate o esaurite, nonché la riparazione e sostituzione in tutti i casi in cui le componenti non risultino più riparabili di ogni accessorio elettrico e di quelli dei corpi illuminanti quali portalampade, plafoniere, schermi, supporti, borchie, etc.;
- b. riparazione o sostituzione di interruttori, prese di qualsiasi tipo, coprifili, coperchi di scatole di derivazione;

5.4 IMPIANTO ANTINCENDIO manutenzione e revisione periodica del gruppo di pressurizzazione e mantenimento in efficienza; degli estintori, manichette antincendio, rilevatori di fumo, segnaletica e quant'altro necessario ed inerente la sicurezza e la prevenzione incendi;

5.5 ASCENSORI assistenza obbligatoria per il mantenimento in esercizio degli impianti ascensori;

5.6 OPERE DIVERSE

Manutenzioni degli spazi esterni destinati a verde, nonché interventi che rivestono carattere di assoluta urgenza e di imprescindibile necessità, indispensabili per assicurare il regolare funzionamento delle attività

didattiche, per la cui effettuazione dovrà esserne data tempestiva comunicazione ai competenti Settori dell'Ente.

Articolo 6- Spese escluse

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento, e restano di competenza diretta della Città Metropolitana di Messina, le spese per la manutenzione straordinaria e comunque ogni spesa non espressamente elencata nei precedenti articoli.

Gli eventuali interventi di manutenzione Straordinaria, che potranno essere eseguiti direttamente dell'Istituto, nei casi strettamente necessari ed urgenti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Edilizia Metropolitana, al quale sarà necessario relazionare sui motivi d'urgenza e le ragioni che li giustificano, dichiarati dal competente Responsabile S.P.P. dell'Istituto, sull'intervento di manutenzione da eseguire e l'importo corrispettivo

Sono escluse, altresì, le spese per materiale didattico, beni ed articoli normalmente ad uso dei docenti e degli studenti, necessari per la funzionalità didattica delle scuole. La fornitura di detto materiale non rientra tra le competenze dell'Ente, che resta di competenza dell'Istituto.

Sono escluse, altresì, le spese per l'acquisto delle attrezzature tecnico/scientifiche e le manutenzioni dei macchinari e delle attrezzature ad uso didattico, in quanto di competenza dell'Istituto.

Articolo 7 - Altri interventi

Sono assolutamente vietati interventi agli edifici scolastici che modifichino la distribuzione degli ambienti o che implicino cambi di destinazione d'uso degli ambienti e degli immobili, se non preventivamente concertati ed espressamente autorizzati dal competente Settore tecnico della Città Metropolitana. E' fatto, altresì, obbligo all'Istituto di acquisire preventivamente l'autorizzazione del competente settore tecnico nei casi di interventi finanziati acquisiti direttamente dall'Istituto che implicino qualunque tipo di trasformazione all'edificio ed in particolare agli impianti tecnologici.

Articolo 8 - Ordinazione spesa e scelta del fornitore

Il Dirigente Scolastico e il Direttore Amministrativo, ciascuno per le proprie competenze, gestiscono le somme secondo le norme di legge che regolano la gestione amministrativo-contabile degli Istituti nonché in osservanza della normativa vigente in materia di forniture di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione. Si faranno carico, inoltre, della relativa parte contrattuale, nonché del pagamento delle relative fatture. Fermo restando che il competente Ufficio dell'Ente si farà carico del controllo e della regolare esecuzione degli interventi.

Articolo 9 - Limite annuale e vincolo di destinazione

L'Istituto non può vantare ulteriori fondi oltre quelli annualmente assegnati.

È assolutamente vietato ogni utilizzo dei fondi assegnati diverso da quello indicato ai precedenti articoli, poiché essi hanno destinazione vincolata, secondo le leggi vigenti e secondo il presente regolamento.

Articolo 10 - Compiti della Città Metropolitana

Il competente Servizio Edilizia Metropolitana, esercita i controlli preventivi previsti dal presente regolamento, nonché i controlli consuntivi sui lavori effettuati.

Provvede direttamente ad eseguire quegli interventi che, per rilevanza economica o complessità tecnica, non possono essere eseguiti direttamente dall'Istituto scolastico.

Articolo 9 - Disposizioni transitorie e finali

Le piccole modifiche di impianti (punti luce, prese, etc.), realizzate, qualora necessario, previo progetto redatto da professionista abilitato, devono essere certificate da installatore qualificato a norma di legge. La predetta certificazione deve essere trasmessa al competente settore tecnico edilizia scolastica.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la relativa approvazione, pubblicazione e inoltro agli interessati.

Con l'approvazione del presente regolamento, viene abrogato il precedente approvato con deliberazione consiliare n. 122/C del 29/09/2014.

Articolo 10

Si allega relazione tecnica, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.